

**MODIFICA-INTEGRAZIONE**

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO  
PER IL PERSONALE DOCENTE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH  
DI CUI ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2005, N. 14 e. ss.mm.**

Il giorno 09/09/2015, in San Michele all'Adige (TN)

tra

la FONDAZIONE EDMUND MACH, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dott.

Sergio Menapace




e

la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

FLC- CGIL rappresentata da Cinzia Mazzacca



CISL – Scuola rappresentata da Marco Bolner




UIL – FPL rappresentata da Silvia Bertola



e per le RSA

CGIL rappresentata da Andrea Segnana



UIL rappresentate da Damiano Emer




e  
Flora Leonardelli  
Flora Leonardelli



- Visto il «Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale docente del Centro di istruzione e formazione della fondazione Edmund Mach di cui alla legge 2 agosto 2005, n. 14» sottoscritto in data 8 giugno 2009, come successivamente modificato con contratto dd. 12 settembre 2012, e in particolare l'art. 28, comma 6;
- Visto l'art. 19, comma 2 del d.lgs. 81/2015 (cd. Jobs act) che prevede che, *“fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi..... Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.”*
  - Visto altresì 29, comma 2, del medesimo d.lgs. 81/2015, che alla lettera c) esclude dal campo di applicazione del capo III (tra cui rientra il sopraccitato art. 19) *“i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze ...”* ;
  - Considerato che ai sensi dell'art. 31 della L.p. 7 agosto 2006, n. 5, la FEM provvede *“All'organizzazione delle attività di istruzione e di formazione nelle materie agrarie, forestali e ambientali e ad stesse riconducibili ..”* e pertanto in tale campo si configura come concessionario di pubblico servizio;
  - Considerato altresì che parallelamente nella legge istitutiva 14/2005 all'art.29, comma 12 è previsto che il personale docente viene reclutato con *“selezioni pubbliche”*;
  - Evidenziato che è necessario garantire la continuità didattica per la salvaguardia del servizio pubblico esercitato;
  - Visto parimenti l'art. 21, comma 2 del medesimo d.lgs. 81/2015, che prevede che nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi si possa derogare ai termini minimi di riassunzione da rispettare, pena la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato (10 giorni dalla scadenza del contratto nel caso di contratto di assunzione a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi e 20 giorni nel caso di contratto di assunzione a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi),

AB

**si stipula il seguente**

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including what appears to be 'SAB', 'DE', 'GT', 'M', 'YH', and 'SAB', arranged horizontally across the bottom of the page.

## Accordo concernente le assunzioni a tempo determinato del personale docente

### **Art. 1**

#### **Limiti di durata per le assunzioni con contratto a tempo determinato**

Negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 il personale docente, che abbia superato complessivamente i 36 mesi di assunzione a tempo determinato, può essere ulteriormente assunto a tempo determinato su spezzoni in sostituzione di personale assente (supplenze), a tempo parziale o esonerato dall'insegnamento (orario ridotto per personale che abbia assunto altri incarichi di durata temporanea).

### **Art. 2**

#### **Interruzione su successive assunzioni con contratto a tempo determinato**

In relazione alla funzione del docente e alla necessità di garantire la continuità didattica non opera l'obbligo di interruzione fra contratti successivi a tempo determinato di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. 81/2015

Il presente articolo per quanto disposto ha natura esplicativa e quindi costituisce interpretazione autentica dell'art. 28, comma 6, del Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale docente del Centro di istruzione e formazione della fondazione Edmund Mach di cui alla legge 2 agosto 2005, n. 14 ess.mm.

 4